



**UNIVERSITÀ  
DI PARMA**

**Rep. DRD N. 1951 /2019**

**Prot. N. 170953**

**IL RETTORE**

visto lo Statuto dell'Università di Parma ed in particolare l'art. 28 rubricato "Centri Universitari";

visto il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, emanato con D.R. n. 1016 del 27 aprile 2018;

viste le delibere del Senato Accademico n. SA/23-07-2019/110 del 23 luglio 2019 e del Consiglio di Amministrazione n. CDA/24-07-2019/390 del 24 luglio 2019, con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento del Centro Universitario di Bioetica – UCB (University Center of Bioethics), adeguato nei contenuti al "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari";

visto il Regolamento del Centro Universitario di Bioetica – UCB (University Center of Bioethics);

ritenuto di provvedere all'attivazione del sopra citato Centro;

**DECRETA**

1. di attivare il Centro Universitario di Bioetica – UCB (University Center of Bioethics);
2. di emanare il relativo Regolamento, nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Parma, **09 AGO. 2019**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Silvana Ablondi**

**IL VICE DIRETTORE GENERALE  
( Barbara Pancioli )**

**IL RETTORE**

**Paolo Andrei**

**IL PRORETTORE VICARIO  
Paolo Martelli**

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione	Ing. Barbara Pancioli
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	Il Dirigente	



## UNIVERSITA' DI PARMA

### REGOLAMENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI BIOETICA

(art. 89, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; artt. 1, 2.1 e 3 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari emanato con D. R. n. 1016 del 27 aprile 2018)

#### **Articolo 1 – Costituzione del Centro Universitario di Bioetica – *University Center of Bioethics***

Presso l'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, degli artt. 29, comma 1, e 42 dello Statuto di Ateneo, dell'art. 23 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DRD n. 2094 del 13 settembre 2018, stante quanto disposto dal Regolamento per l'Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Senato Accademico, è istituito il Centro Universitario di Bioetica – *University Center of Bioethics* (UCB), disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

#### **Articolo 2 – Finalità**

L'UCB, con metodo interdisciplinare, sensibile ai diversi orientamenti culturali, persegue le finalità di:

- a) studiare le molteplici problematiche di natura etica, sociologica, ecologica, psicologica, economica e giuridica poste dalle biotecnologie, dalle tecniche medico-chirurgiche, dalle applicazioni tecnologiche in genere, relative alla cura dell'essere umano, alla sua impronta ambientale e al benessere degli animali;
- b) esprimere osservazioni e articolare proposte aventi a oggetto provvedimenti normativi relativi ai temi oggetto di studio;
- c) svolgere attività di consulenza anche nell'interesse di ordini e collegi professionali, di enti pubblici, di enti privati che siano attivi nel campo della ricerca biotecnologica, medica, chirurgica, nell'assistenza sanitaria, o di soggetti la cui opera produca conseguenze sulla tutela dell'ambiente e degli animali;

d) coinvolgere gli studenti più capaci e meritevoli, rendendoli sensibili agli studi bioetici, anche attraverso il conferimento di borse di studio per specifici progetti di ricerca, e mediante l'assegnazione di tesi e di premi di laurea;

e) proporre ai Dipartimenti l'istituzione di corsi per il conseguimento di dottorati di ricerca;

f) proporre ai Dipartimenti l'attivazione di corsi intensivi e corsi di alta formazione rivolti a magistrati, avvocati, insegnanti di ogni ordine e grado, e, in generale, a chiunque, per ragioni professionali o personali, sia interessato ad acquisire approfondite conoscenze sugli argomenti e i temi oggetto di studio, nonché corsi di aggiornamento a vantaggio del personale sanitario, socio-sanitario, paramedico e veterinario operante in strutture di cura, pubbliche e private;

g) organizzare convegni e seminari di studio che, anche a livello divulgativo, abbiano lo scopo di fornire alla società civile una corretta, approfondita e seria informazione sugli argomenti considerati;

h) rendere pubblici e noti i risultati ottenuti nello svolgimento delle attività indicate nei punti che precedono.

### **Articolo 3 – Risorse dell'UCB**

Le risorse necessarie per il funzionamento dell'UCB, con particolare riferimento alle spese generali, al personale e agli spazi utilizzati, alle attrezzature, alle strutture, ai beni materiali e immateriali, sono stanziati dai Dipartimenti aderenti, su deliberazione del relativo Consiglio e secondo quanto previsto dall'art. 7 e 8, lett. A) del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri universitari.

Il Consiglio di ciascun Dipartimento, al fine dell'attuazione delle iniziative e dei progetti approvati, determina l'eventuale e relativo impegno finanziario assunto, altresì indicando le ulteriori risorse, umane e materiali, che intenda mettere a disposizione.

L'UCB si avvale anche dei finanziamenti costituiti:

a) dall'Ateneo, in base all'assegnazione eventualmente disposta dal relativo Consiglio di Amministrazione, stante quanto previsto dall'art. 29, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Parma;

b) da fondi di ricerca la cui gestione sia affidata alla responsabilità di docenti aderenti all'UCB;

c) da compensi corrisposti all'UCB per le prestazioni effettuate nell'ambito delle sue finalità;

d) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- e) dal Ministero della Salute;
- f) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- g) da altri enti di ricerca pubblici e privati;
- h) da iniziative promosse da organismi internazionali o operanti nell'ambito della Unione Europea;
- i) da enti pubblici territoriali;
- l) da associazioni e fondazioni, anche mediante lasciti e donazioni di soggetti interessati a sostenere le attività dell'UCB.

L'UCB ha autonomia finanziaria e organizzativa nell'ambito della normativa vigente.

#### **Articolo 4 – Durata e sede dell'UCB**

L'UCB è istituito per una durata di 5 a far data dal rinnovo degli organi del Centro a seguito della riconferma da parte dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento dell'Università per l'istituzione e il funzionamento dei Centri universitari.. Tale periodo è prorogato per una durata di ulteriori 5 anni, previa approvazione dei competenti organi dell'Ateneo, sulla base di una domanda motivata di rinnovo.

L'UCB cessa in seguito alla disattivazione disposta con decreto del Rettore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico<sup>1</sup>.

L'UCB ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Strada Università 7, in Parma.

#### **Articolo 5 – Personale tecnico e amministrativo**

L'UCB si avvale del personale tecnico e amministrativo assegnato dall'Amministrazione, tenendo conto della disponibilità offerta da parte dai Dipartimenti aderenti, e manifestata dai componenti del medesimo personale. Si applica in ogni caso l'art. 8 del Regolamento dell'Università per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.

#### **Articolo 6 – Dipartimenti aderenti, procedura di adesione. Ritiro dell'adesione**

Hanno aderito all'UCB al momento della formazione i seguenti Dipartimenti:  
il Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F –, con delibera del 2 luglio 2015;  
il Dipartimento di Bioscienze, con delibera del 1° luglio 2015;

---

<sup>1</sup> Art. 16, II co., del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.

il Dipartimento di Chimica, con delibera del 16 novembre 2015;  
il Dipartimento di Economia, con delibera del 24 settembre 2015;  
il Dipartimento di Farmacia, con delibera del 12 ottobre 2015;  
il Dipartimento di Giurisprudenza, con delibera del 28 ottobre 2015;  
il Dipartimento di Ingegneria civile, con delibera del 9 luglio 2015;  
il Dipartimento di Ingegneria industriale, con delibera del 21 maggio 2015;  
il Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società – L.A.S.S. -, con delibera del 19 maggio 2015;  
il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, con delibera del 18 novembre 2015;  
il Dipartimento di Neuroscienze, con delibera del 27 marzo 2015;  
il Dipartimento di Scienze biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali, con delibera del 25 maggio 2015;  
il Dipartimento di Scienze chirurgiche, con delibera del 24 giugno 2015;  
il Dipartimento di Scienze degli alimenti;  
il Dipartimento di Scienze medico-veterinarie, con delibera del 1° settembre 2015.

Secondo le norme del rispettivo Regolamento, i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Parma aderiscono all'UCB, mediante comunicazione – redatta nella forma indicata dall'ALLEGATO - da inviarsi al Direttore dell'UCB.

I Dipartimenti aderenti all'UCB specificano, in sede di adesione, gli impegni che intendono assumere con la loro partecipazione all'UCB.

L'adesione all'UCB produce effetti a partire dall'inizio dell'Anno Accademico immediatamente successivo al ricevimento, da parte del Direttore, della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. Tale comunicazione è dal Direttore tempestivamente trasmessa al Rettore, il quale sancisce l'adesione che ne forma oggetto con proprio Decreto.

Ciascun Dipartimento, previa comunicazione al Direttore, può ritirare la propria adesione, ma è tenuto a garantire la continuità delle attività del Centro, facendo fronte ai propri impegni fino al momento della rendicontazione dei progetti e al termine delle relative attività<sup>2</sup>. Tale comunicazione è dal Direttore senza indugio inviata al Rettore, il quale sancisce il ritiro dell'adesione con proprio Decreto.

Il Dipartimento che dovesse risultare dalla fusione tra due o più Dipartimenti assume i diritti e gli obblighi dei Dipartimenti partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla medesima.

Il Dipartimento di nuova costituzione comunica tempestivamente l'avvenuta fusione al Direttore del Centro.

### **Articolo 7 – Organi dell'UCB**

Sono organi dell'UCB il Direttore, il Consiglio del Centro e il Comitato Scientifico.

---

<sup>2</sup> Art. 2, comma 4, del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro può articolarsi in gruppi di lavoro, in base ai progetti di ricerca proposti e approvati, e agli ambiti disciplinari e tematici delineati.

### **Articolo 8 – Elezione del Direttore**

Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro, a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo ed è nominato con Decreto del Rettore.

Può essere eletto alla carica di Direttore un Professore ordinario, afferente all'UCB. Per le modalità di elezione, per tutto quanto non è previsto nella presente disposizione, si applicano gli artt. 13-14 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri universitari.

Il Direttore in carica comunica i risultati delle elezioni al Rettore, che provvede a nominare il nuovo eletto con proprio decreto.

Il Direttore eletto assume il proprio ufficio dal momento dell'emanazione del Decreto rettorale di nomina.

Il Direttore designa, tra gli altri componenti del consiglio, il vice-Direttore, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Il Direttore dell'UCB resta in carica per 5 anni, ed è rieleggibile. I mandati consecutivi non possono essere più di due. La norma ha efficacia a partire dalla prima elezione del Direttore successiva all'approvazione del presente Regolamento.

### **Articolo 9 – Funzioni del Direttore**

Il Direttore promuove l'attività generale dell'UCB, coordinando le attività dei gruppi di lavoro e degli altri organi del Centro.

Il Direttore presiede e rappresenta l'UCB, anche nei confronti dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Parma.

In particolare, il Direttore, di propria iniziativa o mediante delega conferita a uno o più componenti del Consiglio:

Si applica in ogni caso l'art. 8 del Regolamento dell'Università per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari;

cura che l'ordine del giorno sia rispettato, assicurando l'ordinato svolgimento dei lavori;

predispone la relazione annuale delle attività svolte dall'UCB;

sottopone all'approvazione del Consiglio del Centro la relazione annuale;

cura che la relazione annuale, in seguito all'approvazione del Consiglio del Centro, sia trasmessa al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e ai Dipartimenti interessati;

predispone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio del Centro;

predispone la rendicontazione relativa ai singoli progetti, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio;

informa sulle iniziative assunte dall'UCB, curandone la diffusione;  
assicura la conservazione e l'aggiornamento dell'elenco dei Dipartimenti aderenti all'UCB e dei membri del Consiglio del Centro;  
si occupa dei rapporti con i Centri che, a livello nazionale o internazionale, svolgono attività simili a quelle dell'UCB.

### **Articolo 10 – Composizione del Consiglio del Centro**

Il Consiglio del Centro è costituito dai Professori, ordinari e associati, e dai Ricercatori a tempo determinati e indeterminato, che hanno sottoscritto la proposta di istituzione, e che successivamente alla conferma del Centro, hanno riconfermato la loro adesione

Le richieste di adesione all'UCB successive alla sua istituzione sono proposte mediante comunicazione da inviare al Direttore. Su tali richieste si pronuncia il Consiglio nel corso della sua prima e successiva riunione.

Possono aderire all'UCB assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca, secondo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Possono, altresì, aderire al Centro di Bioetica studiosi ed esperti nelle materie di interesse del Centro.

### **Articolo 11 – Funzioni del Consiglio del Centro**

Il Consiglio del Centro delibera, anche su indicazione del Comitato Scientifico, sulle linee generali dell'attività dell'UCB.

Al Consiglio del Centro spettano le funzioni previste dall'art. 9, III co. del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari. In particolare:

- Approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, e la relazione annuale, verificando il raggiungimento degli obiettivi individuati a inizio anno.
- Delibera sulla stipulazione - con enti pubblici, soggetti privati o altri Centri di ricerca - di contratti o convenzioni che siano coerenti con le finalità dell'UCB.
- Delibera sulla costituzione e configurazione dei gruppi di lavoro di cui all'art. 7, comma 2.
- Delibera in ordine alle proposte di revisione del regolamento, a norma dell'art. 16.
- Delibera in merito a ogni ulteriore questione non attribuita alla competenza degli altri organi dell'UCB.

### **Articolo 12 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio del Centro**

Il Consiglio del Centro è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno una volta all'anno.

La convocazione avviene a mezzo posta elettronica, indicante ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione della riunione. La relativa comunicazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data indicata o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'ora indicata.

In occasione di ogni riunione il Direttore designa un segretario, scegliendolo tra i componenti del Consiglio, incaricato della verbalizzazione delle sedute. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal segretario redattore. Laddove la posizione del segretario designato sia in conflitto, anche in relazione a uno specifico oggetto, con gli interessi dell'UCB, il Direttore procede alla designazione di un diverso segretario. La sostituzione effettuata è indicata nel verbale.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti; essa delibera a maggioranza dei presenti. Gli assenti giustificati per iscritto, anche con mezzi informatici, non sono computati nella determinazione del *quorum* per la validità della seduta.

Per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare, i componenti del Consiglio medesimo possono esprimere il loro voto anche in modalità telematica, entro la giornata successiva a quella di svolgimento della riunione, sempre che in allegato alla convocazione siano stati trasmessi anche i documenti relativi alle deliberazioni da assumere, ovvero sia stata comunicata la loro disponibilità per la consultazione.

#### Articolo 13 - Conferenza dei Coordinatori

Ciascun gruppo di lavoro designa al suo interno un Coordinatore.

E' istituita la Conferenza dei coordinatori dei gruppi di lavoro, come organismo consultivo del Direttore e di proposta. La Conferenza contribuisce alla programmazione delle iniziative culturali e scientifiche di UCB, può presentare proposte concernenti progetti di ricerca, e organizzazione di seminari e convegni su temi di interesse del centro. Il Direttore può convocare anche i coordinatori dei soli gruppi di lavoro interessati dall'iniziativa o dalla proposta da discutere.

La Conferenza dei Coordinatori è integrata dai rappresentanti dei Dipartimenti che aderiscono al Centro, qualora tale rappresentanza non sia già assicurata dai Coordinatori suddetti.

#### Articolo 14 - Composizione del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da 7 o da 9 membri. Nel primo caso, i membri non facenti parte dell'Università degli Studi di Parma devono essere almeno 3; nel secondo caso, almeno 4.

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi di chiara fama o di provata esperienza scientifica, in relazione ai settori di interesse per l'attività dell'UCB. Nella sua composizione esprime il carattere multidisciplinare degli studi condotti dall'UCB. Si riunisce almeno tre volte all'anno.



I componenti del Comitato Scientifico sono eletti dal Consiglio. Nella proposta è indicato anche il nome del Presidente.

Il Direttore, in seguito alla elezione di tutti i membri del Comitato Scientifico, comunica al Rettore l'esito della votazione. Il Rettore nomina i nuovi eletti con proprio Decreto.

Il Comitato Scientifico assume il proprio ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica per la durata degli organi del Centro; la nomina può essere rinnovata con le medesime modalità. In caso di anticipata cessazione di uno o più membri, il Consiglio provvede all'elezione del membro o dei membri subentranti. La data di scadenza del loro mandato coincide con quella degli altri membri del Comitato Scientifico.

In caso di elezione di uno o più membri subentranti, si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Il Presidente del Comitato Scientifico resta in carica per tutta la durata del medesimo, convoca le sue riunioni, coordina le sue attività.

#### **Articolo 15 – Funzioni del Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico indica al Consiglio le linee generali dell'attività dell'UCB, ed esprime pareri in merito ai progetti sottoposti all'approvazione del Consiglio. Svolge tutte le funzioni comunque ad esso attribuite dall'art. 12 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.

Esprime il proprio parere sulla relazione annuale delle attività dell'UCB, soggetta all'approvazione del Consiglio.

#### **Articolo 16 - Revisione del Regolamento**

La revisione del Regolamento è approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti; è adottata con Decreto del Rettore.

Essa entra in vigore con la pubblicazione del Decreto Rettorale.

#### **Articolo 17 – Ripartizione delle risorse alla cessazione dell'UCB**

In caso di cessazione dell'UCB, le strumentazioni, le strutture e le attrezzature ad esso destinate a norma dell'art. 3, comma 1, tornano nella esclusiva detenzione dei relativi Dipartimenti.

#### **Articolo 18 – Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dello Statuto di Ateneo, del Regolamento di Ateneo, nonché del Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento dei Centri Universitari.